

ALLEGATO 5

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' NEI SETTORI DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO.

1. Soggetti beneficiari.

1.1 Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla lettera f), comma 2, articolo 17, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 ("Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane"):

- a) le piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008, Regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato in GUCE n. L 214 del 9 agosto 2008;
- b) le grandi imprese.

1.2 Le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo degli artigiani;
- operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali; per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile all'agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente l'agevolazione deve produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto all'esecuzione dei lavori, nonché all'impegno inerente il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione del medesimo immobile.

2. Presentazione domanda

2.1 Le domande di agevolazione relative ad interventi a sostegno degli investimenti produttivi di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 6/2003, qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a euro 50.000, sono soggette all'istruttoria automatica e, pertanto, sono presentate alla Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive; qualora, invece, gli importi di spesa ammissibile siano superiori a euro 50.000, tali domande sono sottoposte all'istruttoria valutativa e sono presentate alla Finaosta S.p.A.

2.2 Relativamente alle iniziative di cui al punto 2.1, ogni impresa industriale o artigiana e loro consorzi o società consortili possono presentare una sola domanda di agevolazione nell'arco di dodici mesi che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, indipendentemente dalla tipologia di istruttoria.

Tali disposizioni non operano nel caso di domande inammissibili ai sensi del punto 3.1 delle “disposizioni di carattere generale relative agli interventi per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane” e nel caso in cui si renda impossibile l’attribuzione del contributo a causa di insufficienti disponibilità finanziarie.

2.3 Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell'avvio degli investimenti, fatte salve quelle riguardanti interventi in regime de minimis, le cui spese possono essere riferite ad investimenti effettuati nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda.

2.4 Le domande devono essere presentate in competente bollo su moduli predisposti dalla Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive o da Finaosta S.p.A., corredate della documentazione elencata in appresso e contenenti l'impegno a:

- a) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'articolo 12, comma 1, della l.r. 6/2003;
- b) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 6/2003 e dei criteri e modalità per la sua applicazione nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale, secondo procedure e modulistica predisposte dalle strutture competenti;
- c) comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- d) assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie nonché ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione.

2.5 Nelle domande il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- a) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;
- b) di non essere nelle condizioni previste dall'art. 14, comma 5, della l.r. 6/2003 (mancata restituzione dell'intervento entro il termine di sessanta giorni, o di dodici mesi nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);
- c) nel caso in cui l'impresa richieda l'agevolazione in regime “de minimis”, eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato nell'arco di tre esercizi finanziari in regime "de minimis";
- d) di non rientrare tra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- e) di essere piccola, media o grande impresa, conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008, Regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato in GUCE n. L 214 del 9 agosto 2008;

- f) che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- g) di essere in possesso del prescritto titolo abilitativo all'esecuzione delle opere, comprensivo dell'intera documentazione tecnica prevista a seconda della tipologia e delle caratteristiche dell'intervento, specificandone la data di registrazione da parte del Comune stesso.

3. Iniziative agevolabili.

3.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare le seguenti tipologie di iniziative:

- 3.1.1 investimenti nel settore del risparmio energetico, attraverso azioni finalizzate all'isolamento termico degli edifici, alla coibentazione ed altri interventi di riduzione dei consumi di energia nel processo produttivo;
- 3.1.2 investimenti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili non fossili, attraverso l'utilizzo di sistemi attivi e passivi di sfruttamento delle fonti medesime: energia eolica, solare, idraulica, geotermica, biogas e biomassa (la definizione di "biomassa" è quella contenuta nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- 3.1.3 investimenti nel settore della cogenerazione ad alto rendimento, come definita all'art. 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che saranno considerati ammissibili qualora:
 - a) una nuova unità di cogenerazione permetta di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2004/8/CE e alla decisione 2007/74/CE;
 - b) il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

3.2 I costi ammissibili sono rigorosamente limitati agli oneri di investimento supplementari ("sovraccosti"), necessari unicamente per conseguire gli obiettivi previsti ai punti precedenti. Nello specifico:

- 3.2.1 per gli interventi di cui al punto 3.1.1 i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalla più restrittiva tra le norme comunitarie, nazionali e regionali (a titolo esemplificativo, nel caso dell'isolamento termico sono ammessi a finanziamento gli interventi direttamente riconducibili ad un'ulteriore riduzione della dispersione termica rispetto ai limiti fissati dalla più restrittiva tra le norme di riferimento);

3.2.2 per gli interventi di cui al punto 3.1.2 i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia convenzionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia;

3.2.3 per gli interventi di cui al punto 3.1.3 i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti la produzione separata della stessa quantità di energia.

Per gli aiuti concessi in caso di assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale. Tali costi ammissibili devono essere determinati attraverso apposita perizia redatta da un tecnico competente in materia.

3.3 Gli interventi agevolabili non devono essere rappresentati da investimenti di mera sostituzione di beni, salvo nel caso di agevolazioni concesse in regime "de minimis".

4. Investimenti ammissibili.

4.1 Sono ritenute ammissibili solo le spese riguardanti lavori e/o investimenti avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e, pertanto, tali spese dovranno essere riferite ad un periodo successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

4.2 Per le agevolazioni concesse adottando l'istruttoria automatica, sono ammesse, esclusivamente in regime "de minimis", le spese sostenute nei ventiquattro mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

4.3 Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.

4.4 In relazione all'ammissibilità delle spese, si precisa quanto di seguito indicato:

a) Le spese riguardanti lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, sono quelle risultanti dal computo metrico estimativo; le spese di progettazione, di direzione lavori e collaudo non possono superare i limiti fissati dalle tariffe professionali;

l'ammontare di tali spese potrà essere rideterminato dall'ufficio istruttore sulla base di valutazioni che facciano riferimento all'elenco prezzi ufficiali regionale, ove necessario integrato dall'elenco prezzi ufficiali della Camera di commercio di Milano, a tipologia di intervento, costi parametrici (per unità di potenza installata, per unità di energia prodotta) e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico o tecnologico.

b) Le spese di progettazione e direzione lavori sono ammesse nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile riferita alle sole opere edili ed impiantistiche;

nel caso delle piccole e medie imprese, le spese di progettazione e direzioni lavori comprendono, a titolo esemplificativo, anche le spese relative alle valutazioni di impatto ambientale, ai collaudi, ai titoli abilitativi edilizi e agli adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri. Sono ammissibili le sole spese di progettazione inerenti l'investimento iniziale, e non le successive modifiche o varianti in corso d'opera.

- c) Nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, programmi informatici ed altri beni strumentali, le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da fatture.

5. Spese non ammissibili

5.1 Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- materiali di consumo e scorte;
- beni usati;
- spese di mera sostituzione, ad eccezione di quelle finanziabili in regime "de minimis";
- acquisti di beni mobili e immobili tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi; nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al soggetto richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- acquisti di beni mobili e immobili tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro. In caso di trasferimento di beni mobili e immobili tra società partecipate dai medesimi soggetti in misura inferiore al 25%, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati; tale partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

6. Strumenti finanziari

Ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 della l.r. 6/2003 le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di:

6.1 contributi in conto capitale:

- spesa ammissibile minima euro 5.000;
- spesa ammissibile massima, nel corso di un triennio, euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e euro 10.000.000 per le grandi imprese;

6.2 mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi:

- spesa ammissibile minima euro 25.000;

- spesa ammissibile massima, nel corso di un triennio, euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e euro 10.000.000 per le grandi imprese;
- quota (ossia il rapporto espresso in percentuale tra l'ammontare del prestito e l'ammontare dell'investimento ammissibile) non superiore al 75%;
- la durata massima del mutuo è di quindici anni;
- il periodo massimo di preammortamento è di un anno nel caso di investimenti mobiliari, mentre di tre anni nel caso di investimenti immobiliari e nel caso di investimenti sia mobiliari sia immobiliari;
- il tasso minimo da applicare al mutuo non può essere inferiore ad un punto percentuale;
- l'importo, il tasso e la durata di ciascun finanziamento sotto forma di mutuo sono determinati in sede di istruttoria, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto in ESL o in ESN e nel rispetto della regola "de minimis". L'aiuto sarà quantificato nel rispetto della Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;
- il rimborso del mutuo deve essere assistito da garanzie ritenute idonee dalla Finaosta S.p.a.;

6.3 prestiti partecipativi:

- la loro durata non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a cinque anni;
- essi coprono sino al 70% degli aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione degli investimenti ammissibili;
- l'importo del prestito partecipativo non può essere inferiore a euro 150.000 e superiore a euro 1.000.000;
- l'interesse sul capitale si compone di due elementi: un tasso di interesse fisso minimo dello 0,5% ed un tasso di interesse variabile quantificato in base al risultato economico di esercizio, desumibile dall'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e misurato mediante un indicatore di carattere reddituale (differenza tra valore della produzione e costo della produzione/valore della produzione) ed un parametro di capitalizzazione (patrimonio netto/capitale investito). Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia disponibile, il tasso d'interesse sarà pari all'1%;
- in ogni caso, il tasso di interesse minimo non sarà inferiore all'1%;
- al fine di garantire la trasparenza dell'aiuto il calcolo dell'ESL del prestito partecipativo sarà effettuato applicando in ogni caso un tasso di interesse pari all'1%. L'aiuto sarà quantificato nel rispetto della Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

7. Documentazione da allegare alla domanda

7.1 Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la provenienza e/o la disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative;

- computo metrico estimativo o in alternativa, in base alla tipologia delle installazioni, preventivi di spesa e/o fatture;
- relazione tecnica che riporti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche tecniche dell'intervento proposto;
- nel caso di beni realizzati in economia, preventivi e/o stima dei costi firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
- fatture, nell'ipotesi di investimenti sostenuti nei ventiquattro mesi antecedenti alla presentazione della domanda, limitatamente al caso di richiesta di agevolazione in regime "de minimis".

Per gli investimenti che prevedono l'utilizzo di biomasse legnose, relazione tecnico-economica nella quale siano specificati:

- quantità e tipologia del materiale legnoso utilizzato;
- modalità, tempi e distanze di approvvigionamento;
- costi e rendimenti previsti;

in sede di istruttoria tecnica, la relazione di cui sopra è esaminata in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di foreste, che, nel caso si renda necessario graduare le disponibilità finanziarie, si esprime in ordine al livello di efficienza della filiera di approvvigionamento dimostrato dai singoli richiedenti.

7.2 Le domande sottoposte all'istruttoria valutativa devono essere integrate dalla documentazione richiesta da Finaosta S.p.a. (ai fini della valutazione tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa nonché della congruità delle garanzie offerte), riguardante:

- dichiarazioni fiscali, bilanci, documentazione societaria, tecnica, catastale e anagrafica in capo al richiedente e ai soci, nell'ipotesi in cui il richiedente sia una società;
- modalità di copertura finanziaria dell'investimento;
- specificazione dei tempi di realizzazione per stati di avanzamento;
- quantificazione dei costi annui di esercizio e manutenzione.

7.3 La documentazione di cui al punto 7.1 deve essere integrata dai seguenti allegati:

- per gli investimenti di cui al punto 3.1.1, relazione tecnico-economica sottoscritta da un tecnico competente iscritto all'albo professionale, che dimostri la riduzione dei consumi di energia primaria conseguibile con gli interventi oggetto dell'agevolazione.
- per gli investimenti di cui al punto 3.1.2, relazione tecnico-economica sottoscritta da un tecnico competente iscritto all'albo professionale, che dimostri l'entità degli oneri di investimento supplementari, afferenti all'impiego delle fonti rinnovabili, calcolati rispetto ai costi di installazione di un impianto di produzione di energia convenzionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva.
- per gli investimenti di cui al punto 3.1.3, relazione tecnico-economica sottoscritta da un tecnico competente iscritto all'albo professionale, che dimostri la rispondenza degli impianti alle condizioni minime previste dal medesimo punto.

7.4 In relazione alla documentazione inerente alle domande di contributo concernenti l'utilizzo di biomasse legnose, si stabilisce quanto segue:

- gli uffici incaricati dell'attività istruttoria trasmettono copia del progetto e degli allegati alla struttura regionale competente in materia di foreste; qualora dall'esame della documentazione emerga la necessità di integrazioni, entro 10 giorni dalla data di ricevimento, la medesima struttura regionale comunica agli uffici stessi la documentazione integrativa che il soggetto richiedente l'agevolazione dovrà fornire nel termine di 90 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo;
- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in materia di procedimento amministrativo, gli uffici di cui sopra inviano un'unica richiesta di integrazioni per tutti gli aspetti legati alla prescritta attività istruttoria; nel periodo sopraindicato, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi;
- la documentazione integrativa fornita dal richiedente è inviata sollecitamente dagli uffici incaricati dell'attività istruttoria alla struttura regionale competente in materia di foreste, che, entro i successivi 20 giorni dal ricevimento, trasmette un parere motivato in ordine al livello di efficienza della filiera di approvvigionamento dimostrato dal richiedente;
- nel caso di domande di contributo assoggettate all'istruttoria valutativa, il termine a disposizione di Finaosta S.p.a. per esprimere il parere sulla validità tecnica, economica e finanziaria del progetto di investimento è confermato in 180 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2588/2003, punto 3), lett. c), in relazione alle istruttorie di particolare complessità.

8. Documentazione per la liquidazione delle agevolazioni

8.1 Le agevolazioni sono liquidate previa presentazione della sottoelencata documentazione:

- a) presentazione dell'originale delle fatture o di documenti equipollenti corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
Per le spese sostenute in economia, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata redatta da un tecnico competente per materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti:
 - l'ultimazione dei lavori
 - la conformità del progetto concessionato al progetto autorizzato dall'amministrazione competente in materia edilizia;
 - di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime iniziative, fatti salvi i casi di cumulabilità.
- c) fotocopia del verbale di allacciamento della società di distribuzione dell'energia elettrica competente (esclusivamente nel caso di installazioni fotovoltaiche).

Nel caso di istruttoria valutativa le agevolazioni sono liquidate a seguito delle risultanze dell'eventuale sopralluogo da parte della Finaosta S.p.A.

Nel caso di mutui a tasso agevolato, contributi in conto interessi e prestiti partecipativi il titolo abilitativo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di agevolazione dovranno, in ogni caso, essere presentate entro sei mesi dalla data di stipula del relativo contratto, pena la revoca dell'agevolazione.

9. Intensità delle agevolazioni

9.1 Le agevolazioni relative all'effettuazione degli investimenti di cui alla lettera f), comma 2, art. 17, della l.r. 6/2003 sono concesse secondo i regimi di aiuto di seguito definiti:

9.1.1 ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 con un'intensità massima delle spese ammissibili:

- non superiore al 20% che può essere aumentata di 20 punti percentuali per agevolazioni concesse alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per le agevolazioni concesse alle medie imprese per gli investimenti di cui al punto 3.1.1;
- non superiore al 20% che può essere aumentata di 10 punti percentuali per agevolazioni concesse alle piccole imprese e di 5 punti percentuali per le agevolazioni concesse alle medie imprese per gli investimenti di cui al punto 3.1.2;
- non superiore al 30% che può essere aumentata di 10 punti percentuali per agevolazioni concesse alle piccole imprese e di 5 punti percentuali per le agevolazioni concesse alle medie imprese per gli investimenti di cui al punto 3.1.3.

9.1.2 in regime "de minimis" con un'intensità di aiuto non superiore al 30% delle spese ammissibili per tutte le tipologie di investimento previste al punto 3.1. Tale percentuale è elevata al 35% nel caso di investimenti realizzati da imprese che abbiano ottenuto certificazioni di qualità ai sensi delle norme serie UNI EN 9000 oppure di rilievo ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN 14000 o del regolamento comunitario EMAS.

9.2 In ogni caso, i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 18 della l.r. 6/2003 possono essere concessi per un importo massimo di euro 80.000,00 per le piccole imprese, per un importo massimo di euro 150.000,00 per le medie imprese e per un importo massimo di euro 300.000,00 per le grandi imprese.